

Codice A1814B

D.D. 8 maggio 2020, n. 1253

Autorizzazione idraulica n° 1708 per la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il torrente Tiglione mediante la realizzazione di difesa spondale in destra orografica, in prosecuzione a quella esistente ed in prossimità dell'impianto sportivo, nel Comune di Mombercelli (AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).



ATTO N. DD-A18 1253

DEL 08/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1708 per la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il torrente Tiglione mediante la realizzazione di difesa spondale in destra orografica, in prosecuzione a quella esistente ed in prossimità dell'impianto sportivo, nel Comune di Mombercelli (AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).

Con nota prot. n° 1685 del 22/04/2020 (ns. prot. n° 20001/A1814B del 22/04/2020), il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mombercelli (AT) – con sede in Piazza Alfieri, 2 - CAP 14047, Mombercelli (AT), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, al fine di eseguire lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il torrente Tiglione, in prossimità dell'impianto sportivo e fino alla spalla del ponte lungo la S.P. 5, in analogia e prosecuzione all'intervento già realizzato.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo costituiti da relazione generale, computo metrico estimativo, quadro economico, relazione di verifica stabilità della scogliera oltre a n° 3 tavole grafiche comprendenti inquadramento territoriale, planimetria e sezioni trasversali dell'opera, redatti dallo studio tecnico associato PROGECO con sede in via Nicola Sardi, 46 - Rocchetta Tanaro (AT).

L'intervento in progetto consiste nel consolidamento di un tratto della scarpata spondale destra del torrente Tiglione, soggetta a continue erosioni e cedimenti, mediante la realizzazione di ml. 50,50 di scogliera in massi di cava con volume non inferiore a 0,70 mc. e peso specifico superiore a 1800 Kg. I massi costituenti la scogliera saranno intasati con calcestruzzo avente Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a mc 0,30 ogni mc di opera, al fine di evitare che, durante le piene, le acque possano erodere maggiormente la sponda situata a tergo della medesima, compromettendone la stabilità. La scogliera avrà un'altezza variabile da mt. 3,50 a mt. 4,50, oltre il dado di fondazione che avrà un'altezza di mt. 1,50 e larghezza variabile da mt. 2,00 a mt. 2,50.

L'intervento in progetto prevede anche il miglioramento della sezione idraulica di deflusso del corso d'acqua, nel tratto in esame, con riprofilatura e rimozione della vegetazione e degli accumuli/detriti che costituiscono ostacolo o deviazione della corrente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 23/03/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la sponda destra

del torrente Tiglione, in prosecuzione a quello già realizzato e fino alla spalla del ponte della S.P. 5 per una lunghezza complessiva di ml. 50,50.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Tiglione, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 39, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

Dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Tiglione.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda destra da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che il taglio vegetazione presente nell'alveo nel tratto in esame, rientri tra le attività di manutenzione idraulica, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la L.R. n° 44/2000;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Mombercelli (AT) ad eseguire i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il torrente Tiglione, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che resteranno depositati presso il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-ufficio di Asti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, ad almeno 50 cm al disotto della quota di fondo del thawelg;

- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare e la D.L. dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il dado di fondazione nonché il paramento esterno dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile al fondo alveo e alle sponde e dovranno essere opportunamente raccordati con le difese esistenti, senza soluzione di continuità, in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o dislivelli tali da causare variazioni al deflusso della corrente o danneggiamenti alle opere;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna. In particolare in corrispondenza del ponte (termine della scogliera), il profilo esterno della scogliera dovrà ricadere all'esterno della spalla ovvero non dovrà intersecare la sezione utile del ponte e dovrà raccordarsi, senza soluzioni di continuità, alla scogliera esistente posta a monte;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, ovvero il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
- il taglio della vegetazione presente nell'alveo in particolare in sponda sinistra, nel tratto interessato dall'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dell'art. 37 del relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde nei tratti non interessati dalla realizzazione delle opere di difesa e di depositare o scaricare in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazioni i materiali di risulta o materiali di qualsiasi genere;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le prescrizioni già impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti (prot. 18977/2019 del 11/09/2019) e trasmesse dal Settore Tecnico Regionale Al-At con nota prot. n. 40709/A1814A in data 13/09/2019 in merito alla compatibilità idraulica con gli analoghi lavori di difesa spondale realizzati nel tratto adiacente a quello in progetto;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Al-At - Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei

lavori che attestino la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;

- il personale del Comune di Mombercelli (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Mombercelli(AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

La presente autorizzazione ha **validità di mesi 18** (diciotto) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli